

Gli obblighi del punto vendita

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 Marzo 2014 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Si rimanda al documento complessivo di Confcommercio per una analisi completa del provvedimento, disponibile sul sito della AIRES www.airesitalia.it.

Vengono di seguito indicati i punti salienti di discontinuità rispetto a quanto fino ad oggi in vigore in termini di obblighi e facoltà dei rivenditori.

RITIRO UNO CONTRO UNO E RITIRO UNO CONTRO ZERO

Il nuovo regime **UNO CONTRO ZERO** affianca il vigente **UNO CONTRO UNO** ma (pur avendo entrambi a oggetto RAEE provenienti domestici e assimilati) in base a condizioni diverse.

L'Uno contro Uno resta, infatti, obbligatorio per tutti i distributori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e indipendentemente dalle dimensioni dei RAEE conferiti dall'utenza (purché equivalenti ai nuovi prodotti acquistati).

L'Uno contro Zero è invece vincolante solo per i distributori con grande superficie di vendita al dettaglio (superiore ai 400 Mq per gli AEE) e unicamente in relazione alle apparecchiature di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25 cm per lato maggiore).

I negozi con superficie di vendita inferiore a 400 Mq per gli AEE possono comunque effettuare il ritiro "Uno contro Zero" su base facoltativa.

USO PRIVATO E PROFESSIONALE PARIFICATI (DUAL USE)

I rivenditori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono effettuare il ritiro gratuito dei relativi rifiuti provenienti non solo da utenze domestiche in senso stretto, ma anche da utilizzatori professionali qualora i beni fine vita che essi conferiscono siano oggettivamente uguali a quelli utilizzati dai comuni consumatori (cosiddetti RAEE Dual Use, ovvero Doppio Uso: sia per le utenze business che consumer).

In altre parole, la circostanza di avere acquistato con partita IVA un bene (ad esempio i computer acquistati da un avvocato per il proprio studio) non comporta la qualificazione di RAEE professionale quando i computer dovranno essere dismessi.

E ciò sia a fronte dell'acquisto da parte dei clienti di una apparecchiatura nuova ed equivalente sia anche in modalità "Uno contro Zero".

Ovviamente il rivenditore potrà rifiutare il ritiro quando quantità e modalità di conferimento possano far ritenere di trovarsi di fronte a un operatore professionale che utilizza la facoltà concessa dalla nuova normativa per conferire prodotti che ha, a sua volta ritirato da soggetti terzi.

GLI ONERI GESTIONALI DEI RIVENDITORI

La differenziazione dei sistemi di ritiro appare riflettersi anche sul relativo regime giuridico (autorizzazioni e tracciamento dei rifiuti) che i distributori interessati dovranno osservare nelle fasi di raccolta preliminare, deposito e trasporto dei RAEE verso i centri di raccolta (o trattamento).

In relazione all'Uno contro Uno il Legislatore stabilisce, infatti, (sulla falsariga del regime previsto dal Decreto Legislativo 151 del 2005) espresse **regole che consentono di qualificare il raggruppamento dei Raee presso i punti vendita** (o altri locali comunicati ai sensi di legge) come «deposito preliminare alla raccolta».

Tali regole, che permettono di effettuare il deposito dei RAEE in deroga al generale regime autorizzatorio definito dal Decreto Legislativo 152 del 2006, sono:

- **rimozione dello stoccaggio** entro 3 mesi indistintamente dalla sua entità o (in alternativa) al raggiungimento dei 3500 kg ma comunque entro l'anno (con possibilità di elevare il quantitativo se la movimentazione sia poi fatta da trasportatori iscritti in via ordinaria all'Albo gestori ambientali);
- **conduzione dello stoccaggio in luogo impermeabile**, senza mischiare tra rifiuti pericolosi e con garanzia di integrità delle apparecchiature.

In relazione al trasporto e tracciamento dei rifiuti, il nuovo Decreto Legislativo sembra garantire in relazione all'Uno contro Uno il mantenimento delle semplificazioni gestionali previste dal Decreto Ministeriale 65 del 2010 (emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 1-bis del citato Decreto Legislativo 151 del 2005, e espressamente mantenuto in vigore).

Tali semplificazioni prevedono l'iscrizione «light» all'Albo gestori ambientali per la movimentazione dei RAEE e l'assolvimento degli obblighi di registri carico/scarico e formulario trasporto rifiuti tramite procedure meno complesse («schedario» e «documento di trasporto»).

In relazione al nuovo Uno contro Zero la nuova disciplina pare invece muoversi diversamente.

Pur precisando che i relativi punti di raccolta presso i Distributori non sono subordinati ai requisiti di registrazione o autorizzazione indicati dal Decreto Legislativo 152 del 2006, il nuovo Decreto Legislativo da un lato rinvia a un adottando Decreto Ministeriale la disciplina delle «modalità semplificate» per il ritiro gratuito degli stessi e i «requisiti tecnici» per relativo deposito preliminare e successivo trasporto, dall'altro stabilisce che fino alla emanazione di tale futuro regolamento deve fin da subito essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione e il loro stoccaggio in contenitori idonei a garantirne l'integrità (anche in fase di trasporto agli impianti di trattamento).

Questo suggerisce, quindi, che in attesa del citato decreto ministeriale siano possibili **due modalità alternative di gestione**:

- a) se si desidera procedere in cosiddetta modalità semplificata (introdotta già dal Decreto 65/2010 per l'Uno contro Uno) è necessario compilare la consueta documentazione con i dati del consumatore che consegna i RAEE e il codice identificativo del rifiuto;
- b) in alternativa è possibile procedere avvalendosi dei servizi di soggetti abilitati e autorizzati alla gestione dei RAEE con modalità ordinarie (secondo il principio cosiddetto "all actors" introdotto dalla nuova normativa; tuttavia sarà essenziale valutare caso per caso l'adattabilità di queste imprese.

OBBLIGHI INERENTI LE VENDITE A DISTANZA

Il Decreto Legislativo prevede che i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indichino in modo chiaro:

- a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può **conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente**, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
- b) **le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna**, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

La nuova normativa prevede che le informazioni sull'Uno contro Zero siano fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

Oltre al presente documento, AIRES ha predisposto un PDF "Tutto in Uno" che contiene i dati salienti e può essere esposto.

Sono inoltre richiamate ulteriori informazioni di dettaglio presso il sito della Associazione www.airesitalia.it dove è inoltre presente una area dedicata alle domande frequenti.

La struttura della Associazione è inoltre a disposizione per fornire tutte le ulteriori informazioni e i chiarimenti necessari.

